



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DELL'8 GIUGNO 2009

INDICE RASSEGNA STAMPA**LE AUTONOMIE.IT**

ASSUNZIONI, DOTAZIONI ORGANICHE, INCARICHI DI COLLABORAZIONE ALLA LUCE DELLE
RECENTI RIFORME DEL PUBBLICO IMPIEGO 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

L'EVENTO

FORUM ASMENET

COMUNE COMMISSARIATO DAL PREFETTO 7

REGIONE CONDANNATA PERCHÉ NON FA VISIONARE ATTI 8

REGIONE TOSCANA, BENE ACCORDO SU CONTRATTO ENTI LOCALI 9

LA DECURTAZIONE DI MALATTIA NON INCIDE SULLA PENSIONE 10

PROROGATO AL 2010 L'EMERGENZA CAMPI NOMADI IN LAZIO, LOMBARDIA E CAMPANIA 11

IL SOLE 24ORE

PROIEZIONI: PDL AL 35,4%, PD AL 26,7 12

Le prime stimate penalizzano i partiti maggiori, bene la Lega, boom dell'Idv

AFFLUENZA GIÙ, SI SALVANO SOLO I COMUNI 13

TIENE IL VOTO LOCALE/Per scegliere il sindaco si è presentato ai seggi il 76,8% degli aventi diritto contro il 79,4 di 5 anni fa. Alle provinciali calo del 4%

DAL VOTO UNA NUOVA SPINTA PER IL FEDERALISMO FISCALE 14

Il risultato di Bossi aiuta l'attuazione, liberalizzazioni frenate

INVALIDI L'INPS ACCELERA I CONTROLLI 15

STOP AGLI AUTOVELOX CHE ARRICCHISCONO COMUNI E GESTORI 16

Saranno vietati i compensi in percentuale - Il Governo accelera sul progetto di legge che impone ai sindaci di acquistare gli apparecchi e cambia le sanzioni

LA LUNGA STORIA DI APPALTI E STRUMENTI «TRUCCATI» 17

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

IL CAPO UFFICIO NON SI «LIMITA» 19

È demansionamento assegnare compiti uguali solo sulla carta - Il concetto di equivalenza formale delle mansioni non può essere estremizzato al punto da consentire lo svuotamento dell'attività

DIRIGENTI, ONLINE BUSTE E RECAPITI 20

Entro giugno tutti gli enti dovranno pubblicare i dati su Internet

TRASPARENTI ANCHE LE SOCIETÀ 21

GARANZIE RAFFORZATE/Le regole dettate per la tutela degli utenti rientrano nei «livelli minimi» delle prestazioni e vincolano tutte le Pa

L'UFFICIO ACCORCIA I TEMPI: ITER STANDARD IN 30 GIORNI 22

Previsti voti negativi e tagli alla retribuzione legata al risultato per chi è alla guida di strutture troppo lente

GARE APERTE A PMI E CONSORZI 23

IL PARERE NON BLOCCA PIÙ LA PROCEDURA 24

NIENTE VETI/L'ente può scegliere di proseguire il percorso anche quando mancano le «osservazioni» previste dalla legge

IL MERITO PUÒ TAGLIARE LA PENSIONE.....	25
<i>L'incremento di risorse legate alle performance diminuisce il salario fisso</i>	
VALUTAZIONI IMPOSSIBILI DA ELUDERE.....	26
SUGLI INTEGRATIVI PAROLA AGLI ENTI.....	27
<i>LE PROMOZIONI/La formulazione del testo blocca l'istituto delle progressioni orizzontali nei limiti di risorse stabili già disponibili</i>	
CONTRIBUTI PRESCRITTI IN 5 ANNI.....	28
PROGETTISTI, NO DEFINITIVO ALLA RETROATTIVITÀ DELLA STRETTA	29
ITALIA OGGI	
IMPRESA IN UN GIORNO CON LA DIA.....	30
LA P.A. TAGLIA I TEMPI, OPPURE GLI STIPENDI	31
LA STAMPA	
L'IMMONDIZIA PAGA L'ASSEGNO AI DISOCCUPATI	32

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Assunzioni, dotazioni organiche, incarichi di collaborazione alla luce delle recenti riforme del pubblico impiego

Continuano gli interventi del legislatore in materia di gestione delle risorse umane degli enti locali. Il Governo ha già approvato il decreto attuativo sulle novità contenute nella Legge 15/2009, la cosiddetta Riforma Brunetta. Durante la giornata formativa vengono approfondite le regole esistenti per le assunzioni di personale, per il calcolo della spesa del personale e per il rinnovo contrattuale. Infine, ulteriori pareri di sezioni regionali delle Corti dei conti, inter- vengono sul delicato problema delle spese di personale in attesa dell'ormai "famoso" Dpcm. Altre norme in materia di risorse umane degli enti locali sono inserite anche nel DDL Sviluppo economico e competitività. La giornata di formazione avrà luogo il 23 GIUGNO 2009 con il relatore il Dr. GIANLUCA BERTAGNA presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

MASTER EXECUTIVE CON LABORATORI PRATICI: NET SECURITY

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, MAGGIO – LUGLIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11 - 28 - 82 -14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: RESPONSABILITÀ ERARIALI, PENALI, CIVILI E DISCIPLINARI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 17 GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14 - 19 - 82

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: GESTIONE DEI RIFIUTI. NORMATIVE SPECIALI PER LA CAMPANIA E NOVITA' NORMATIVE (LEGGI N. 205/2008 - 210/2008 -13/2009)

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 28 - 14 - 19 - 82

<http://formazione.asmez.it>

MASTER INTENSIVO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE, I TEMPI E LE NUOVE REGOLE DI STESURA DEGLI ATTI ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE E DEL DECRETO BRUNETTA

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, GIUGNO – LUGLIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14 - 19 - 82

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2009 presenta i seguenti documenti di interesse generale e per gli enti locali:

- a) **il DPR 14 maggio 2009** - Scioglimento dle Consiglio comunale di Arienzo;
- b) **la deliberazione del Ministero dell'ambiente 10 aprile 2009** - Disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea 2007/589/CE istitutiva delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'EVENTO



Quest'anno il forum Asmenet è focalizzato sul programma Ali, promosso e cofinanziato dal Cnipa e inserito in una rete che ha raggiunto ormai 1520 enti locali in tutta Italia.

Il Forum Asmenet 2009 si terrà presso l'Hotel Ramada - Via G. Ferraris, 40 – Napoli

Per maggiori informazioni:

<http://www.asmez.it/forumAsmenet2009/index.htm>

NEWS ENTI LOCALI

TROPEA

Comune commissariato dal prefetto

Il Prefetto della provincia di Vibo Valentia, con apposito decreto, ha disposto la sospensione, per 90 giorni, del Consiglio comunale di Tropea, nominando commissario il vice Prefetto vicario, Giovanni Cirillo. Il provvedimento si e' reso necessario - si legge in un comunicato della Prefettura - in attesa dell'adozione del decreto di scioglimento del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica. Il Commissariamento e' avvenuto dopo le dimissioni, contestuali, di 11 consiglieri su 16 del Comune di Tropea. Il Prefetto ha applicato le disposizioni, contenute nel T.U. Enti locali (D.lgs. n.267/2000).

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

SICILIA

Regione condannata perché non fa visionare atti

Voleva visionare alcuni atti riguardanti i corsi di riqualificazione professionale nell'ambito dei progetti comunitari, ma l'assessorato regionale siciliano al lavoro non aveva nessuna intenzione di farglieli vedere. E' iniziata così la vicenda per un agrigentino, docente in corsi di formazione professionale, al quale il Tar Sicilia ha dato ragione. Dopo non aver ricevuto nessuna risposta dall'assessorato regionale, l'agrigentino ha infatti deciso di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia al quale ha proposto un ricorso chiedendo l'emanazione di un ordine di esibizione degli atti richiesti. La sezione 2 del Tar Sicilia condividendo le tesi dell'avvocato del querelante, ha così accolto il ricorso e ordinato all'assessorato al lavoro l'esibizione degli atti, nonché il pagamento delle spese giudiziali liquidate in mille euro, oltre Iva e cassa di previdenza forense.

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICO IMPIEGO

Regione Toscana, bene accordo su contratto enti locali

"Un accordo che, grazie anche alla capacità di mediazione delle Regioni, ha raggiunto significativi obiettivi per la salvaguardia del potere di acquisto dei lavoratori in un momento comunque difficile, guardando anche alla qualità e all'efficienza delle amministrazioni pubbliche". Questo il commento di Federico Gelli, vicepresidente della Regione Toscana e del comitato di settore dell'Aran, sull'accordo siglato ieri per

il rinnovo del contratto dei dipendenti di regioni, province e comuni, che prevede un aumento medio a regime di circa 63 euro. "Un rinnovo a cui è stato possibile arrivare grazie alla pressione esercitata dalle Regioni e dalle autonomie locali", sottolinea Gelli, aggiungendo che "serve a rendere un po' più pesanti le buste paga di tanti lavoratori ma che ha anche un importante significato politico, perché malgrado tutta la demagogia che in questi mesi si è sen-

tita contro i costi della pubblica amministrazione e contro i dipendenti pubblici, con questo contratto si dimostra che è possibile riconoscere diritti e poteri di acquisto facendo pure l'interesse della pubblica amministrazione e quindi dei cittadini. Questo è infatti - precisa - un contratto che, allo stesso tempo, individua un percorso per i lavoratori precari, premia le amministrazioni più virtuose, riconosce un'importante autonomia alle regioni consen-

tendo loro di incrementare, dove possibile, le risorse per la contrattazione decentrata, prova a indicare anche dei principi per la produttività in caso di assenza per malattia e quindi comincia a rimettere in discussione la normativa Brunetta. Tutto questo - conclude il vicepresidente - arriva in ritardo di almeno un anno e mezzo, ma è comunque un risultato da accogliere con soddisfazione".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

La contribuzione va determinata con riferimento alla retribuzione virtuale intera

La decurtazione di malattia non incide sulla pensione

L'INPDAP, con la Circolare n. 13 del 28 maggio 2009, ha precisato che la decurtazione della retribuzione durante i primi 10 giorni di malattia, come stabilito con l'articolo 71 del DL n. 112/2008, non produce effetti sull'importo della pensione. Infatti, sia gli articoli 24 e 50 del RDL n. 680/1938, per gli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza (CPDEL; CPS; CPI; CPUG), sia gli articoli 68 del DPR n. 3/1957 e 13 della legge n. 177/1976, per i dipendenti dello Stato, dispongono che nel caso di retribuzione ridotta la contribuzione va determinata con riferimento alla retribuzione virtuale intera che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato assente. Di conseguenza il trattamento pensionistico va determinato con riferimento alla retribuzione che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione. Con la stessa Circolare l'INPDAP precisa che non subisce riduzione neanche la contribuzione dovuta a favore della Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e la contribuzione per il trattamento di fine servizio o TFR. Pertanto, anche in questi casi, le prestazioni vengono determinate con riferimento alla retribuzione virtuale che sarebbe spettata se non ci fosse stata la decurtazione.

Circolare Inpdap 13/2009

NEWS ENTI LOCALI

PROTEZIONE CIVILE

Prorogato al 2010 l'emergenza campi nomadi in Lazio, Lombardia e Campania

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 giugno scorso il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2009, che proroga al 31 dicembre 2010 lo stato d'emergenza relativo agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio di Campania, Lombardia e Lazio. Il decreto estende lo stato di emergenza, per lo stesso periodo di tempo, anche al Piemonte e al Veneto. La decisione era stata assunta dal Consiglio dei ministri il 28 maggio scorso. Con due ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2009, pubblicate sulla stessa Gazzetta, i prefetti di Torino e Venezia sono stati quindi nominati commissari delegati per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dell'emergenza legata ai campi nomadi nei territori di competenza. Tra le iniziative che dovranno mettere in atto, la definizione dei programmi di azione; il monitoraggio dei campi autorizzati e l'individuazione di quelli abusivi; l'identificazione e il censimento delle persone che vivono negli insediamenti; il ripristino dei livelli minimi delle prestazioni socio-sanitarie; progetti a sostegno dell'integrazione sociale, soprattutto a favore dei ragazzi minorenni.

Fonte: MINISTERO DELL'INTERNO

ELEZIONI 2009 – I risultati

Proiezioni: Pdl al 35,4%, Pd al 26,7

Le prime stime penalizzano i partiti maggiori, bene la Lega, boom dell'Idv

ROMA - Il Pdl si colloca ben al di sotto del 40%; la Lega Nord avanza fino a sfiorare il risultato a due cifre. Sull'altro fronte il Pd è ben al di sotto del 33,2% delle ultime politiche raggiunto assieme ai radicali, ma il suo risultato tra il 26 e il 28% è appena appena meno catastrofico di quanto lasciassero prevedere i dati dell'inizio della campagna elettorale. Ottimo invece è il risultato segnato dall'Italia dei valori di Antonio Di Pietro che potrebbe raggiungere l'8% segnando un raddoppio rispetto alle elezioni politiche. Anche l'Udc, tra il 5% e il 6% raggiunge la soglia di sbarramento. Obiettivo che invece non riescono a centrare i due partiti di sinistra, il Prc di Paolo Ferrero e Oliviero Diliberto e Sinistra e libertà di Nichi Vendola. Restano fuori del Parlamento di Strasburgo anche i radicali con circa il 2% dei voti e la composita lista della Destra di Francesco Storace e degli autonomismi di Raffaele Lombardo, anch'essa ferma attorno a questa cifra. Sono questi dati che emergono dalle prime proiezioni sul voto degli italiani per il Parlamento di Strasburgo. Dati da prendere con le molle fino alle successive proiezioni e soprattutto al defini-

tivo responso del Viminale, ma che comunque si basano su voti realmente espressi e non su dichiarate intenzioni di voto, come nel caso dei sondaggi e degli exit-poll. Non c'è dubbio che la maggioranza di governo, soprattutto grazie all'avanzata della Lega, che questa volta prende voti anche al di fuori dei suoi tradizionali territori padani, esce nel complesso consolidata dal test elettorale. Naturalmente, al tempo stesso, si apre anche un'interessante concorrenza nella coalizione di centro-destra con un Pdl, che, forse anche in seguito ai contraccolpi dei casi Noemi e Mills, non sarebbe andato oltre il dato delle politiche e che è comunque quanto mai lontano da quel 45% evocato da Berlusconi in campagna elettorale. Un confronto che potrebbe tramutarsi in aperta e forte competizione, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali nel Nord. Anche se i toni di Bossi in questi giorni sono stati tutt'altro che drammaticizzanti. Ma l'esperienza insegna che la Lega non fa sconti ad alcuno. E questo vale anche e soprattutto nei confronti di un forte alleato. Né sono di buon auspicio le polemiche contraddittorie dei giorni scorsi su chi sarà candidato alla guida della

regione Veneto. Sull'altro fronte il Pd resta il principale partito di opposizione, ma perde parecchi punti rispetto al 33,2% delle elezioni politiche di un anno fa, quando aveva nelle sue liste anche i radicali. Ma soprattutto il partito guidato da Dario Franceschini arretra a fronte di una più che significativa avanzata dell'Italia dei valori di Antonio Di Pietro, il partito dell'antiberlusconismo puro e duro che raddoppia i voti. E che ha sempre criticato il Pd, accusandolo di non essere abbastanza determinato nell'oporsi al governo di centro-destra e al suo premier. La concorrenza è dunque aperta anche nel Centro-sinistra. Al tempo stesso il Pd deve confrontarsi anche con l'opposizione di centro di Casini. Un partito che potrebbe fare da punto di riferimento per quelle sue componenti interne, tipo i teodem, che mostrano di non condividere le scelte prevalenti del partito, per esempio a proposito dei temi etici. Ma non soltanto su quelli. Di certo la prossima scadenza congressuale per il principale partito di opposizione si annuncia quanto mai impegnativa. E non è un caso che ieri poco prima che si aprissero le urne Franceschini abbia invitato lo stato mag-

giore del partito a restare unito, almeno fino alle prossime elezioni di ballottaggio nei comuni e nelle province interessate dal voto di ieri. Sinistra e libertà, la lista di Nichi Vendola e dei Verdi, sempre stando alle prime proiezioni, avrebbe di poco superato di un soffio quella di Rifondazione comunista guidata dai leader del Prc e del Pdc Ferrero e Diliberto. Nessuna delle due ha però superato la soglia del 4%. Una soglia che forse sarebbe stata alla loro portata se i due partiti si fossero presentati uniti. Ma le ferite del Congresso del Prc del luglio scorso erano ancora troppo recenti. E così fuori dei parlamenti (nazionali ed europei) resta una forte sinistra extraparlamentare. Anche i radicali, che pure nelle ultime settimane dopo l'intervento dell'Agcom per il riequilibrio delle presenze televisive, hanno cominciato una difficile e significativa rimonta, restano al di sotto del quorum. E questo, nonostante il fatto che, in campagna elettorale i rappresentanti della lista Bonino Pannella sono stati quelli, che più degli altri hanno insistito sui temi europei.

Guido Compagna

ELEZIONI 2009 – I risultati/L'astensionismo. Alle urne il 67%: - 7% rispetto alle europee 2004

Affluenza giù, si salvano solo i Comuni

TIENE IL VOTO LOCALE/Per scegliere il sindaco si è presentato ai seggi il 76,8% degli aventi diritto contro il 79,4 di 5 anni fa. Alle provinciali calo del 4%

ROMA - Torna a scendere la percentuale di affluenza al voto alle europee. Niente a che vedere con la media Ue del 43% ma alle 22 di ieri sera aveva votato il 67,04% degli elettori, il 6,65% in meno rispetto al 2004. L'Umbria si è rivelata la Regione con meno astensionisti (si è recato alle urne il 77,18% degli aventi diritto) mentre la Sardegna e la Sicilia hanno fatto registrare il numero di votanti più esiguo, rispettivamente il 40,69 e il 149,69 per cento. Relativamente alte le percentuali di partecipazione al voto in Emilia Romagna (76,72%), Lombardia (74,57%), Veneto (72,27%) e Toscana (72,61%). Cifre che calano scendendo a

Sud, dove in molti casini supera di poco il 60% o si rimane sotto questa soglia: è il caso di Abruzzo (60,11%), Campania (65,07%) e Calabria (53,47%). Oltre alle già citate Sardegna e Sicilia. Resta dunque isolato il +2,3% di affluenza registrato cinque anni fa quando l'affluenza registrò il 73,1% salendo di oltre 2 punti percentuali. Ma Silvio Berlusconi ieri si è detto ottimista: «Saremo i primi in Europa - ha risposto a chi gli chiedeva se fosse preoccupato dal calo dei votanti -. Saremo quelli che avranno avuto la più alta affluenza in Europa». Ed in effetti l'aumento dell'astensionismo è stato una costante in tutta

Europa. In Germania i votanti sono stati il 20,2% contro il 20,4% del 2004, in Portogallo il 26,8%, un punto percentuale in meno. In Olanda l'affluenza è passata dal 39,2 al 36,5 per cento. I dati dell'astensione sono meno drammatici nelle zone dove si è votato anche per le province e i comuni. Anche qui, in termini assoluti, si registra però un calo dell'affluenza. Alle provinciali ha votato il 71,32% degli aventi diritto (una percentuale che, rispetto al 75,36% del 2004, fa registrare un calo del 4,01%). Più alta ancora l'affluenza alle comunali: ha votato il 76,85% degli elettori. Si tratta di un calo del 2,63% rispetto al 79,48% di cinque anni fa. Calo record

all'Aquila, dove si è votato solo per le Europee, probabilmente soprattutto a causa dei disagi post terremoto: secondo i dati definitivi diffusi dal Viminale, alle 22 ha votato il 27,94% degli aventi diritto, in calo del 45,13%. Nel 2004, infatti, votò il 73,07%. Nel corso della giornata, comunque, si è registrato un aumento sensibile della partecipazione al voto che è diventata massima nelle ultime ore. Alle 19 si registrava infatti un calo dell'affluenza di ben 9 punti sul 2004, poi dimensionata a poco più di sei punti.

Mariolina Sesto

ELEZIONI 2009 - La politica

Dal voto una nuova spinta per il federalismo fiscale

Il risultato di Bossi aiuta l'attuazione, liberalizzazioni frenate

ROMA - Intercettazioni, federalismo e pensioni. Saranno questi i primi tre banchi di prova per misurare quanto realmente l'esito della tornata elettorale appena conclusa inciderà sul cammino delle riforme, fin qui abbastanza lento e accidentato. E soprattutto il risultato ottenuto dalla Lega a determinare parte delle nuove coordinate sulla base delle quali dovrà essere corretta la rotta. Già all'inizio della settimana, con il voto di fiducia sul testo intercettazioni, parte integrante del pacchetto "giustizia-sicurezza", il Carroccio, non del tutto affascinato da questo provvedimento, potrebbe cominciare a giocare una nuova partita. Con l'obiettivo di accelerare il più possibile la fase attuativa del federalismo, giocando ancora di sponda con l'opposizione, e di aprire qualcosa di più di un semplice varco al nuovo codice delle autonomie. Codice che, insieme alla nascita del Senato federale (nell'ambito delle riforme costituzionali) potrebbe anche diventare oggetto di scambio nella complessa gestione del riassetto delle pensioni. Un intervento che, aldilà della prudenza finora mostrata da Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, è destinato a diventare uno dei piatti forti nel menu autunnale. Gli uomini di Umberto Bossi, poco propensi ad alzare l'età pensionabile, potrebbero però essere disposti a qualche concessione soltanto incassando nuove contropartite. Un puzzle complicato, quello delle riforme, nel quale, oltre a fissare definitivamente i tasselli già inseriti (pubblica amministrazione e scuola), rischiano di rimanere senza collocazione alcune "tessere economiche" (le liberalizzazioni) e su cui continua a gravare l'incognita interventi di natura costituzionale.

Pensioni e liberalizzazioni - Di fronte al pressing di Bankitalia e della Confindustria e alle aperture dei sindacati, Cisl in testa, il governo non potrà evitare di

avviare un tavolo sulla previdenza. Fin qui Tremonti s'è mostrato molto cauto affermando che la riforma non può essere realizzata in una fase di crisi economica molto aspra. La cautela del ministro dell'Economia, tuttavia, potrebbe essere dovuta anche alla necessità di non aprire un fronte con il Carroccio. Appare chiaro che per il sì a un intervento sulla previdenza la Lega chiederà alcune "compensazioni". Solo apparentemente meno intricata la matassa delle liberalizzazioni. Il fronte del no si muove in modo trasversale dalla maggioranza all'opposizione, ma il governo dovrà fare i conti con la norma pro-liberalizzazioni contenuta nella manovra estiva 2008. L'esito del voto non dovrebbe avere nessuna influenza sugli ammortizzatori: il riordino, chiesto da Pd, Idv e Udc, è destinato a essere valutato soltanto a crisi economica conclusa.

Giustizia - Le intercettazioni rischiano di rappresentare

solo l'antipasto delle schermaglie che potrebbero esserci nella maggioranza dopo il voto. La Lega farà sentire la sua voce anche sulle nuove misure sul processo penale. E, in caso di necessità, potrebbe minacciare di "duettare" con l'opposizione sulle riforme costituzionali care al premier: separazione delle carriere dei magistrati e "nuovo" Csm.

Riforme costituzionali - Il verdetto delle urne potrebbe incidere anche sul versante delle riforme costituzionali, che restano comunque in parte condizionate dal responso dell'ormai prossimo referendum sulla legge elettorale. Solo dopo il 21 giugno si capirà se il premier imprimerà davvero un'accelerazione per ridurre i parlamentari, dare nuovi poteri al premier e creare il Senato delle regioni. Un aspetto quest'ultimo per niente immune dal pressing della Lega sul federalismo.

Marco Rogari

PREVIDENZA - Senza requisiti il 12% delle pensioni verificate

Invalidi l'Inps accelera i controlli

Il maxipiano di controlli avviato dall'Inps sulle pensioni d'invalidità sta producendo i primi risultati. Fino a ora, secondo il presidente dell'istituto Antonio Mastrapasqua, gli assegni revocati per mancanza dei requisiti ammontano al 12% delle posizioni già sottoposte a verifica. La tabella di marcia sulla stretta alle false pensioni è dettata da «In-

ver2009», un piano messo a punto da Governo e Inps e che entro l'anno consentirà di verificare 200mila posizioni su un totale di quasi 2,5 milioni di invalidi civili assistiti: negli ultimi cinque anni la crescita dei beneficiari è aumentata del 30 per cento, con un importo medio per assegno di circa 450 euro. Il tentativo di scovare la platea dei falsi invalidi si

concentra prioritariamente sui cosiddetti beneficiari «a rischio», ovvero i pensionati che lavorano e quelli che non hanno bisogno di delegare nessuno per riscuotere l'assegno. Diversificata anche territorialmente l'intensità dei controlli, che raggiunge i suoi picchi in alcune aree come Napoli, Crotona, Agrigento e in ampie zone della Sardegna, dove

sarà verificata una pensione su quattro, contro una media nazionale di poco inferiore al 10 per cento. Tra gli altri strumenti a disposizione dell'Inps per rendere più efficienti i controlli, anche l'incrocio con le banche dati, prima fra tutte quella della Motorizzazione.

SICUREZZA - Più vicina la riforma del Codice della strada

Stop agli autovelox che arricchiscono Comuni e gestori

Saranno vietati i compensi in percentuale - Il Governo accelera sul progetto di legge che impone ai sindaci di acquistare gli apparecchi e cambia le sanzioni

La multa serve a prevenire gli incidenti, più che a permettere a Comuni e amministrazioni pubbliche di lucrare sulle tasche di chi è troppo disinvolto al volante. Su questo "banale" concetto si gioca la sfida decisiva del restyling al Codice della strada, su cui il Parlamento ha deciso di accelerare affidando l'approvazione alla commissione per arrivare al via libera in poche settimane. Il concetto in sé è tutt'altro che nuovo, ma sui punti più delicati del disegno di legge si sono già scatenate altrettante battaglie dall'esito ancora incerto. Sono tre, ormai classiche per chi segue le vicende della strada: autovelox, semafori intelligenti e destinazione delle risorse che si ottengono con le multe. Sugli «strumenti automatici di misurazione della velocità» il testo che la commissione trasporti della Camera sta elaborando in accordo con i colleghi del Senato (per rendere il più rapido possibile il passaggio a Palazzo Madama) sferra l'attacco più temuto sugli affidamenti degli apparecchi. Se la norma arriverà intatta all'approvazione, i Comuni potranno fotografare gli automobilisti veloci solo con apparecchi di proprietà o in locazione finanziaria e utilizzati direttamente dai soli poliziotti locali. Da lì arriverebbe un colpo d'accetta a uno dei pilastri economici dei «global service» della multa, cioè all'affidamento di tutte le operazioni ai privati pagati in percentuale sulle contravvenzioni, in una idilliaca comunanza di interessi fra sindaci e gestori che a volte ha gonfiato le casse comunali con una forza inarrivabile per qualsiasi imposta locale. Il destino della norma non è ancora al sicuro, mentre il lavoro parlamentare registra i primi cedimenti sulla collocazione degli apparecchi. La versione originaria era draconiana: niente apparecchi della polizia locale sulle «strade extraurbane principali e secondarie». Nel corso dei lavori le strade «secondarie» già sono sparite, e anche sulle «principali» si sta trattando. La polizia locale, in lotta contro una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di Ps e carabinieri, si è subito scagliata contro il provvedimento in itinere sostenendo insieme ai sindaci che con i limiti preannunciati tutti avrebbero pagato gli eccessi di pochi furbi. Il braccio di ferro potrebbe riportare i poliziotti locali su tutte le strade extraurbane, a patto che l'au-

tovelox funzioni solo quando c'è la pattuglia: un modo per rendere almeno molto impegnativo la trasformazione in zecca comunale del rettilineo appena fuori dal paese. Contro gli autovelox "mimetici" come soldati in battaglia, invece, è già intervenuta la Cassazione, che nella sentenza 11131 del marzo scorso ha imposto di segnalare il rischio-foto almeno 400 metri prima dell'apparecchio. Nel Ddl all'esame del Parlamento il cartello luminoso per segnalare la presenza di autovelox, che era solo una possibilità insieme alle indicazioni tradizionali per la legge 160/2007, diventa obbligatorio. Sui T-red, gli apparecchi ai semafori che castigano chi passa con il rosso, l'attenzione ha spiccato il volo dopo l'ondata di sequestri con cui carabinieri e fiamme gialle lo scorso inverno hanno colpito tutti i Comuni con record di incassi da multe (da Comabbio, in provincia di Varese, con 2.856 euro ad abitante a Villanova Biellese, 2.015: si veda Il Sole 24 Ore del 9 febbraio; tra i sequestri di autovelox dei giorni scorsi c'è invece Vinzaglio, Novara, 11esimo nel 2007 con 584 euro a persona). Al riguardo il disegno di legge non fa

molto, prevedendo la possibilità che il semaforo intelligente indichi quanti secondi mancano al rosso, e allo scattare della tagliola. Se questi principi arriveranno al traguardo, saranno forse meno indigeste per gli automobilisti anche le super-multe per gli eccessi di velocità in arrivo con la stessa norma: 500 euro, invece di 370, con sospensione della patente da tre a sei mesi (invece che da uno a tre) per chi supera i limiti di oltre 40 chilometri orari, e 779 euro, anziché 500, se il velocista sfonda i 60 chilometri orari di eccesso (performance necessaria anche per perdere 10 punti, che oggi si abbandonano già a +40 Km/h), mentre diminuisce la tagliola dei punti patente. Anche perché il Ddl prova a mettere in pratica una delle norme più ignorate del Codice della strada, cioè la destinazione obbligatoria al miglioramento delle strade del 50% dei proventi da multe. I Comuni inadempienti, secondo il progetto parlamentare, si vedranno tagliare del 3% i trasferimenti statali. E un obbligo simile (sul 20% delle entrate) toccherà anche allo Stato.

Gianni Trovati

SICUREZZA - Gli abusi

La lunga storia di appalti e strumenti «truccati»

Era il 2 maggio 1987. A Roma, il ministro dell'Interno diramò una circolare in cui spiegava ai Comuni che non era possibile delegare totalmente ai privati (che peraltro non diradavano senza personale o con un solo addetto) i controlli di velocità sulle strade: Sul Garda, Diego Barosi aveva smesso da poco di fare il segretario comunale per diventare noleggiatore di autovelox e affini. Faceva anche lui servizi come quelli "vietati" dal ministero, ma non fece una piega. Come qualche suo concorrente, andò avanti per una decina d'anni, nonostante un po' di inchieste giudiziarie. Smise dopo altre indagini e una modifica al Codice della strada. Fine della storia? No: Barosi è tornato alla ribalta una settimana fa, nell'inchiesta della Procura di Sala Consilina (Salerno) sui misuratori di velocità clonati. Nel frattempo, le chiacchiere su lui e i suoi colleghi non si sono mai spente, estendendosi anzi agli apparecchi che controllano le infrazioni ai semafori: altre storie di appalti opachi, compensi in percentuale sulle multe, apparecchi piazzati dove decide l'azienda, strategie commerciali discutibili. Come nel '93, quando la Italservizi (riconciliabile a Barosi, come - tra le tante - la Multanuova Italia e la Garda Segnale, nome di più aziende aperte e chiuse nel tempo, l'ultima delle quali risulta di proprietà di una somala e di un etiope con cittadinanza svedese) inviò ad alcuni sindaci un'offerta-choc: 49mila lire più Iva per ogni verbale con foto d'infrazione (all'epoca la multa media era di 200mila lire), che sarebbero scese a 5mila se il Comune avesse scelto servizi fatti con «misuratori obsoleti», con la precisazione che il comandante dei vigili avrebbe dovuto prendersi «ogni inerente responsabilità derivante dagli anomali risultati». Così ci furono pretori che annullarono multe e i costruttori degli apparecchi dovettero mettere per iscritto che tutti i misuratori sono omologati e affidabili, spiegando che probabilmente la Italservizi aveva voluto spingere i clienti verso quelli più costosi. Altra offerta tipica dell'ambiente è la fissazione di un minimo di servizi da effettuare: dieci anni fa, la Multanuova Italia "viaggiava" sui due al mese, per almeno tre ore l'uno e obbligo di ripetizione se «per alcuni fotogrammi risultassero fotogrammi o verbali non idonei per le contravvenzioni». Una clausola che invogliava i Comuni che vogliono fare cassa, e mette al riparo l'azienda da contestazioni del cliente per l'"inefficienza" del servizio. Ma alcuni Comuni si sono accorti che erano obiettivi impossibili da rispettare (non sempre ci sono i vigili disponibili) e hanno chiesto invano di abbassare gli obiettivi. Forse le aziende avrebbero potuto essere più flessibili, data l'alta percentuale del compenso: dalle offerte del '99 sembrava li-

mitato al 10%, ma a leggere bene il capitolato di appalto (che Barosi allegava all'offerta e alcune Giunte riprendevano pari pari nella delibera di affidamento del servizio) si scopriva che si poteva arrivare anche al 36%. È a Trani, nel 2008, che il Comune ha offerto il 50% a chi si fosse aggiudicato la gestione dei controlli automatici ai semafori. Va riconosciuto che in quest'ultimo caso le multe sono meno pesanti che per molti eccessi di velocità, ma siamo lontani da quel 25-30% che invece viene riconosciuto dai Comuni che ricorrono al noleggio non per fare cassa ma per evitare di anticipare le spese per i controlli e di rischiare di non coprirle con gli incassi delle multe nel caso in cui il numero di trasgressori diminuisse (che si verifica sempre quando si opera con modalità che privilegiano la sicurezza stradale). Anche la Citisese di Rovellasca (Como), il 6 ottobre 2003, aveva chiesto il 25% al Comune di Cornaredo (Milano) e per i controlli ai semafori. Ma a condizione che gli apparecchi installati fossero almeno sei, di cui almeno metà installati «su incroci ad elevato transito scelti dalla ns. società...e solo se le apparecchiature locate resteranno in funzione almeno sei ore al giorno, per un minimo di tre anni». Clausole pesanti, soprattutto considerando che non sempre gli incroci più trafficati sono i più pericolosi e che i rilevatori offerti non erano idonei a funzionare senza il

presidio di un agente, come la Citisese dichiarò di aver scoperto solo ad aprile 2004. L'appalto per i semafori di Cornaredo è uno di quelli al centro dell'inchiesta della Procura di Milano nota come «semafori truccati» partita dal caso di Segrate, dalla quale sta emergendo che probabilmente truccati erano solo gli appalti, mentre le multe erano fondate. Forse si chiuderà così anche l'analoga indagine di Verona, che tanto clamore aveva fatto lo scorso gennaio per l'arresto sia del titolare della Citisese (ora in liquidazione), Raoul Cairoli, sia del progettista dell'apparecchio noleggiato, il T-Red, che sarebbe stato difforme rispetto al prototipo omologato. Un sospetto probabilmente eccessivo e che comunque non cancella il fatto che il T-Red ha filmato migliaia di passaggi di veicoli avvenuti certamente col rosso, scattato dopo un tempo di giallo mai eccessivamente breve come invece lamentano i multati. Aldilà delle colpe dei trasgressori e del fatto che le indagini difficilmente arrivano a condanne, resta il fatto che il giro d'affari dei noleggiatori supera quello degli stessi costruttori di apparecchi: per esempio, nel 2006 la Citisese ha sfiorato i 10 milioni, contro i 6,5 della Sodi (che produce la serie Autovelox). E tra gli addetti ai lavori si parla da anni di corruzione. C'è chi allude solo a regali sin troppo generosi delle aziende ad assessori e comandanti. Alcune inchieste sono state aper-

te anche su alcune sponsorizzazioni di convegni di associazioni professionali di vigilie assunzioni di loro parenti. E c'è l'esposto di un ex-dipendente di Barosi, che lo accusa di far stipulare contratti di lavoro fittizi tramite una sua società negli Usa, cosa al momento non dimostrata da alcuna indagine. Ora l'attenzione è su Sala Consilina, dove il procuratore capo (da solo, di fatto) e un manipolo di uomini della Guardia di finan-

za continuano gli accertamenti su tutti i misuratori di velocità noleggiati dalla Garda Segnale, dopo la scoperta che alcuni Velomatic dell'azienda avevano numeri di matricola uguali anziché uno diverso per ciascuno. Di conseguenza, i verbali delle multe comminate con essi riportano il falso. Ma perché "clonare" gli apparecchi. Probabilmente per risparmiare sulla "taratura", operazione che costa, tramite il produttore Eltraff, 790

euro più Iva ed è obbligatoria sui Velomatic solo dal 9 aprile scorso. Ma era già pretesa da non pochi Comuni, per rintuzzare le sentenze dei giudici di pace che - senza motivo, secondo la Cassazione - la richiedono. La Garda Segnale pare ne abbia fatti "tarare" solo due sui circa 50 che faceva funzionare in 70 centri di tutta Italia e i numeri di matricola che appaiono sarebbero proprio due, quelli degli esemplari "in regola". Tecnica-

mente è molto difficile che gli altri apparecchi abbiano dato misurazioni fasulle: hanno sistemi di autodiagnostici che li mettono fuori uso in caso di problemi. Ma chi controlla i cittadini non può non garantire la massima trasparenza. Anche quando è un'azienda privata che affianca le forze dell'ordine.

Maurizio Caprino

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.8

CASSAZIONE - Illecito sottrarre competenze al responsabile dell'area tecnica all'interno del Comune

Il capo ufficio non si «limita»

È demansionamento assegnare compiti uguali solo sulla carta - Il concetto di equivalenza formale delle mansioni non può essere estremizzato al punto da consentire lo svuotamento dell'attività

L'assegnazione di un lavoratore a compiti che solo sulla carta sono equivalenti ai precedenti costituisce sempre demansionamento. A nulla rileva che le nuove mansioni siano indicate nel contratto collettivo come corrispondenti alle vecchie. L'equivalenza formale delle funzioni, infatti, è un concetto che non può essere estremizzato al punto da consentire uno svuotamento totale dell'attività lavorativa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 11835/2009 che ha respinto il ricorso del Comune di Napoli nei confronti di un proprio funzionario. Quest'ultimo, addetto al servizio tecnico, aveva ricevuto, con regolare ordine di servizio, la gestione dell'unità operativa relativa al settore edilizio, con le funzioni di responsabile del procedimento delle dichiarazioni di inizio attività e delle istruttorie delle pratiche relative al sisma del 1980. A seguito della segnalazione da parte sua di inefficienze e lacune della struttura era stato quindi privato dal nuovo dirigente della funzione di responsabile del servizio che era stato attribuito ad altro funzionario. Per questo motivo il professionista ha chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca e ordinata la sua assegnazione al precedente incarico. La domanda è stata respinta in primo grado ma in appello la Corte ha dato ragione al funzionario. In particolare i giudici di secondo grado hanno stabilito che il provvedimento, pur indicando assegnazioni di incarichi di lavoro, riguardava invece veri e propri spostamenti di competenze ad altro funzionario con la conseguente sottrazione al ricorrente di rilevanti responsabilità e incarichi. Il provvedimento, quindi, si doveva considerare illegittimo perché legato alle rimostranze presentate circa le lacune e le carenze dell'ufficio. Non solo. Anche nel pubblico impiego, ha precisato il collegio, trova applicazione l'articolo 2103 del Codice civile con la conseguenza che lo ius variandi del datore di lavoro deve comunque assicurare al dipendente lo stesso livello retributivo e il rispetto dell'equivalenza delle nuove mansioni. Questa garanzia,

però, non si può ritenere soddisfatta quando il lavoratore conserva l'inquadramento precedente ma gli vengono sottratte una parte rilevante dei compiti. La vicenda è arrivata in Cassazione dove il Comune ha sostenuto che, per il comparto dirigenti degli enti locali, unico parametro per l'equivalenza delle mansioni è il contratto collettivo di lavoro secondo il quale tutte le mansioni che fanno parte della categoria di appartenenza sono esigibili dal datore di lavoro e l'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce un legittimo atto di esercizio del potere dirigenziale. La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha stabilito che in linea generale la privatizzazione del lavoro pubblico non ha eliminato la «perdurante particolarità» del pubblico impiego per ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro. L'articolo 52 del Dlgs 165/2001, che sancisce il diritto ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, sembra far proprio «un concetto di equivalenza formale, ancorato cioè a una valutazione demandata ai contratti col-

lettivi, e non sindacabile da parte del giudice». In questa ottica, condizione necessaria e sufficiente perché le mansioni siano considerate equivalenti, sarebbe la mera previsione normativa indipendentemente dalla professionalità acquisita, ritenendosi che il riferimento a questo parametro «mal si concili con le esigenze di certezza, di corrispondenza tra mansioni e posto in organico». Tuttavia, precisa la Cassazione, se in via teorica si può condividere il rilievo sull'equivalenza formale delle mansioni nel pubblico impiego, «questo concetto non può essere ampliato ed estremizzato al punto da consentire sostanzialmente lo svuotamento pressoché totale dell'attività lavorativa». Questa ipotesi, infatti, sfugge alla problematica relativa all'equivalenza delle mansioni rientrando in quella diversa della sottrazione integrale di ogni funzione «che è certamente vietata anche nell'ambito del pubblico impiego».

Remo Bresciani

LEGGE SVILUPPO – Tra le informazioni richieste il trattamento economico, curricula e numeri telefonici

Dirigenti, online buste e recapiti

Entro giugno tutti gli enti dovranno pubblicare i dati su Internet

La radiografia professionale di tutti i dirigenti della pubblica amministrazione locale e nazionale approda su Internet. Lo impone la legge sullo sviluppo economico approvata in via definitiva dal Parlamento, che attende l'approdo in Gazzetta ufficiale nei primi giorni della prossima settimana. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, quindi prima della fine del mese, tutti gli enti dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale il trattamento economico, i curricula e i recapiti telefonici dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, insieme ai tassi di assenza di tutto il personale. Lo stesso provvedimento, poi, introduce la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquistare sul mercato servizi prima realizzati direttamente, obbligando l'ente a trarne le necessarie conseguenze sul terreno della organizzazione interna. Si amplia inoltre la platea dei soggetti che possono essere destinatari degli incarichi di collaborazione. Le disposizioni in materia

di trasparenza si collegano strettamente ai vincoli previsti dal Dl 112/2008 (l'obbligo di pubblicazione sul sito internet delle informazioni essenziali sulla contrattazione decentrata) e dalla legge 15/2009 (l'obbligo di pubblicazione delle informazioni sulla valutazione dei dirigenti e del personale). La continuità con le disposizioni precedenti è evidente sia nel contenuto delle informazioni, sia nello strumento scelto e nelle finalità di rendere disponibili tutte le notizie su personale e dirigenti per introdurre nuove forme di controllo e, in questo modo, migliorare le performance degli enti. Anche le disposizioni sull'acquisto di servizi si collegano alle novità introdotte dal Dl 112/2008, sia per ciò che riguarda la possibilità di utilizzare questo istituto che per le conseguenze sulla organizzazione interna. A partire dai 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge sulla «Gazzetta Ufficiale», quindi entro il mese di giugno, tutte le Pa (compresi i piccoli Comuni) dovranno pubblicare sul pro-

prio sito internet le seguenti informazioni: il trattamento economico dei dirigenti e dei segretari, i loro curricula, i loro recapiti e i tassi di assenza e presenza dei dipendenti distinti per singoli uffici. Si deve evidenziare che questa forma di pubblicità non è surrogabile, la pubblicazione deve essere permanente, e il trattamento economico da considerare è quello complessivo (risultando peraltro utile indicare le singole componenti). I tassi di assenza non sono riferiti solo alla malattia, ma comprendono tutte le fattispecie. Si deve ancora chiarire se questo vincolo riguarda anche i titolari di posizione organizzativa, in particolare negli enti sprovisti di dirigenti in cui essi svolgono incarichi dirigenziali. La ratio della norma spinge in questo senso. L'articolo 21 prescrive inoltre la necessità di dare un'adeguata motivazione al conferimento di incarichi il cui compenso superi i limiti massimi dello stipendio più elevato in godimento nelle Pa. Il successivo articolo 22 consente alle amministra-

zioni di acquistare direttamente sul mercato servizi prima prodotti direttamente, a condizione che da ciò si ricavi un vantaggio in termini di minore costo. La scelta del soggetto privato deve ovviamente essere effettuata nel rispetto dei principi della trasparenza e della tutela della concorrenza. Sono assai importanti le implicazioni che ne vengono tratte sul terreno organizzativo: si devono modificare le dotazioni organiche, utilizzare in altro modo il personale interessato e congelare il fondo per la contrattazione decentrata. I revisori dei conti sono impegnati a vigilare sulla corretta applicazione di questi vincoli. Le Pa possono infine prescindere dal possesso della laurea per il conferimento di incarichi di collaborazione nell'ambito delle attività informatiche e di quello di supporto ai servizi di orientamento e certificazione dei contratti di lavoro.

Arturo Bianco

DIRITTO DI ACCESSO - L'estensione

Trasparenti anche le società

GARANZIE RAFFORZATE/Le regole dettate per la tutela degli utenti rientrano nei «livelli minimi» delle prestazioni e vincolano tutte le Pa

L'estensione del diritto di accesso, l'introduzione di forme di maggiore tutela per gli utenti dei servizi pubblici e, più in generale, per i cittadini nei confronti delle Pa sono tratti caratterizzanti della legge sullo sviluppo economico. La norma interviene attraverso la modifica delle regole contenute nella legge 241/90, che continua quindi a restare la disposizione essenziale di riferimento per la disciplina della attività amministrativa e per la tutela del diritto di accesso. Sul versante della disciplina della attività delle Pa va ricordata la riduzione dei termini di durata dei procedimenti amministrativi (con la previsione di sanzioni per gli enti inadempimenti; si vedano gli altri articoli in pagina) e le ulteriori misure di snellimento, in particolare per le conferenze dei servizi. La legge rafforza in vario modo il rilievo del diritto di accesso. Viene confermato che tale diritto rappresenta un principio generale dell'attività amministrativa, indispensabile per dare attuazione alle indicazioni costituzionali della trasparenza, della imparzialità e della partecipazione dei cittadini. E ancora si ribadisce che le regioni e gli enti locali possono unicamente ampliare le forme di tutela offerte ai cittadini e che questi principi valgono anche per le regioni a statuto speciale. Le novità di maggiore rilievo sono dettate per ampliare l'ambito di applicazione del diritto di accesso. In primo luogo esso si applica a tutte le società a partecipazione pubblica totale o prevalente. Continua così il processo di loro progressiva assimilazione alle pubbliche amministrazioni: gli amministratori e i dirigenti delle società a partecipazione pubblica possono essere giudicati dalla Corte dei conti, sono soggetti agli stessi principi in vigore per le Pa per gli acquisti e per le assunzioni di personale ed infine esse saranno nel futuro soggette al patto di stabilità. In altri termini, il legislatore vuole in questo modo scoraggiare la costitu-

zione di società a totale o prevalente partecipazione pubblica che siano finalizzate esclusivamente alla volontà di aggirare le regole in vigore per i soggetti pubblici. Viene inoltre stabilito che si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche le disposizioni dettate per la valutazione negativa dei dirigenti che non hanno rispettato i termini di conclusione dei procedimenti, per gli accordi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i privati, per i ricorsi in caso di non rispetto del diritto di accesso e per il contenzioso in questa materia. Viene inoltre stabilito che costituiscano materia attinente ai livelli minimi essenziali delle prestazioni relative a diritti civili e sociali, perciò vincolanti anche per la legislazione regionale, le regole dettate per il procedimento amministrativo, in particolare per tutela della partecipazione, per la nomina del responsabile, per i termini di conclusione, per l'accesso, nonché per la dichiarazione di inizio attività e per il silenzio assen-

so. Un'altra importante forma di tutela offerta ai cittadini è l'introduzione previsione dell'obbligo di prevedere nelle carte dei servizi forme di tutela non giurisdizionale. In tal modo l'utente che si vedrà negati i livelli minimi delle prestazioni non sarà costretto, per avere soddisfazione, a dovere ricorrere al giudice amministrativo, ma potrà ricorrere alle forme di arbitrato e/o di conciliazione previsti in tali documenti. A questo scopo le autorità di garanzia e il ministro per lo Sviluppo economico prepareranno entro sei mesi degli schemi tipo di disposizioni attuative. Viene infine previsto che le stesse carte dei servizi dovranno prevedere i meccanismi di automatica sostituzione del gestore, sia esso una Pubblica amministrazione o un soggetto privato, inadempiente rispetto agli obblighi minimi previsti dal legislatore.

Ar.Bi.

Le nuove scadenze della burocrazia

L'ufficio accorcia i tempi: iter standard in 30 giorni

Previsti voti negativi e tagli alla retribuzione legata al risultato per chi è alla guida di strutture troppo lente

Il procedimento amministrativo taglia i tempi e il mancato rispetto dei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. L'articolo 7 della legge sullo sviluppo economico conferma la regola della conclusione del procedimento con provvedimento espresso, ma rimodula i tempi massimi per il completamento dell'iter. La norma (che modifica l'articolo 2 della legge 241/90) prevede anzitutto un termine generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di 30 giorni, quindi assai più breve rispetto alle disposizioni previgenti. Le amministrazioni possono prevedere durate superiori, comunque entro un tempo massimo di 90 giorni, per specifici procedimenti, che devono essere individuati con un atto. Un'ulteriore deroga interviene quando lo richieda la natura degli interessi pubblici tutelati e la particolare complessità del procedimento. In questi casi si possono superare anche i 90 giorni, tenendo conto della sostenibilità sotto il profilo dell'organizzazione l'amministrazione, ma il termine non può comunque andare oltre i 180. Le uniche eccezioni sono previste per i procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza, mentre è conservata la regolazione degli standard di durata dei procedimenti in materia di beni culturali (riferita al Dlgs 42/2004) e in materia ambientale. Gli enti locali devono adeguare i termini dei procedimenti di propria competenza entro un anno dall'entrata in vigore della legge ed in tale prospettiva devono quindi censurare i procedimenti amministrativi, analizzandone specificità e complessità, e su questa base rimodulare le durate previste nei regolamenti e negli atti correlati. La disciplina dell'attività amministrativa conserva peraltro le consolidate norme inerenti l'individuazione del momento dal quale decorrono i termini, la possibilità di una sospensione per acquisizione di informazio-

ni e la possibilità, per l'intressato, di ricorrere al Tar contro il silenzio inadempiuto dell'amministrazione senza necessità di diffida. Il nuovo quadro normativo prevede anche che la mancata emanazione del provvedimento amministrativo nei termini previsti per la conclusione del procedimento costituisca elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. Con la nuova norma, infatti, il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti e di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Le amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiustamente cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. L'esigenza di ottimizzare la gestione dei procedimenti amministrativi ha indotto il legislatore a intervenire su altri istituti-chiave, a partire dalla conferenza dei servizi.

La conferenza si potrà svolgersi per via telematica. In questa sede saranno necessariamente convocati i soggetti proponenti il progetto che ha avviato il procedimento, e potranno essere chiamati i soggetti gestori di servizi pubblici per, i quali il progetto esaminato in conferenza implichi specifici adempimenti. In entrambi i casi i soggetti coinvolti non hanno diritto di voto. La stessa disposizione apporta una rilevante integrazione alla Dia, stabilendo che nel caso in cui la dichiarazione abbia ad oggetto l'esercizio di impianti produttivi di beni e di servizi, e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE (compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri a efficacia abilitante), l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.

Alberto Barbiero

APPALTI - Misure anticrisi

Gare aperte a Pmi e consorzi

La partecipazione alle gare di appalto sarà più semplice per le piccole imprese e per i loro consorzi. L'articolo 17 della legge sullo sviluppo economico ha apportato due modifiche alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici inerenti la partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei, per facilitare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese nella crisi economica in atto. Dal 1° luglio 2009 sono infatti abrogati l'articolo 36, comma 5, terzo periodo e l'articolo 37, comma 7, terzo periodo. La prima norma vietava al consorzio stabile e ai consorziati la partecipazione a gare in cui le stazioni appaltanti utilizzano l'esclusione automatica delle offerte. Il divieto è stato ora rimosso e, pertanto, per appalti di valore inferiore a un milione (lavori) o a 100mila euro (beni e servizi) possono concorrere nell'ambito della stessa procedura un consorzio e suoi eventuali consorziati non specificati come esecutori. Infatti i consorzi concorrenti sono comunque tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara. La seconda norma abrogata prevedeva un'analoga limitazione per i consorzi ordinari. Anche per questi, peraltro, il consorzio che prende parte alla gara è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e questi non possono in ogni caso partecipare al confronto. Il nuovo quadro di disciplina, quindi, consente ai consorziati di consorzi stabili o ordinari, non individuati come esecutori potenziali di un appalto, di concorrere a quella stessa gara.

Al. Ba.

ATTIVITÀ CONSULTIVA - Addio agli ostacoli

Il parere non blocca più la procedura

NIENTE VETI/L'ente può scegliere di proseguire il percorso anche quando mancano le «osservazioni» previste dalla legge

La gestione dei pareri nell'ambito dell'attività amministrativa ha nuove tempistiche e l'amministrazione può proseguire nel suo percorso senza doverli attendere. L'articolo 8 della legge sullo sviluppo economico riduce i tempi per la resa dei pareri obbligatori nei procedimenti amministrativi: modificando l'articolo 16 della legge 241/90, si prevede che gli esiti dell'attività consultiva devono essere prodotti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta (in precedenza erano 45). Lo stesso termine massimo è individuato per l'espressione dei pareri facoltativi, innovando il sistema previgente che rimetteva la determinazione della tempistica di resa del parere all'organo che li doveva produrre. L'accelerazione dell'attività consultiva è rafforzata dalla riformulazione delle norme sui comportamenti dell'amministrazione procedente in caso di mancata espressione dei pareri o di prolungamento per esigenze istruttorie. Il nuovo articolo 16, comma 2, della legge 241/90 prevede ora due ipotesi in caso di decorrenza del termine per la resa del parere senza che sia stato comunicato o senza che l'organo consultivo abbia espresso esigenze istruttorie. Se una delle due circostanze si verifica per i pareri obbligatori, l'amministrazione ha facoltà di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Per quelli facoltativi, invece, questa opzione si trasforma in un automatismo. La nuova disciplina conserva comunque l'interruzione dei termini quando l'organo consultato richiede più tem-

po per esigenze istruttorie e l'esenzione dall'applicazione della tempistica per i procedimenti nei quali i pareri debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. La responsabilizzazione dei soggetti chiamati a produrre l'attività consultiva è evidenziata in una nuova disposizione, che salvaguarda l'operato dell'amministrazione procedente. L'ultimo periodo del nuovo comma 2 stabilisce infatti che, salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri (sia obbligatori che facoltativi). La gestione ottimale dei pareri è ora garantita dalla previ-

sione della trasmissione obbligatoria dei pareri con mezzi telematici (comma 5): il tenore letterale della norma non lascia margine per inoltre con strumenti cartacei in forma tradizionale. Il complesso delle innovazioni comporta per le amministrazioni adeguamento di previsioni regolamentari modulate sulla disciplina previgente, ma soprattutto, determina per i soggetti che devono rendere i pareri una revisione delle modalità organizzative e di relazione. Nei provvedimenti amministrativi l'eventuale sviluppo del procedimento in caso di mancata ricezione del parere nei tempi previsti dovrà essere esplicitato dall'amministrazione.

Alba.

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.11

PUBBLICO IMPIEGO - I premi, che per i dirigenti dovranno essere almeno il 30% della retribuzione, sono calcolati in quota B

Il merito può tagliare la pensione

L'incremento di risorse legate alle performance diminuisce il salario fisso

Il decreto attuativo della riforma del pubblico impiego, ora all'esame del Parlamento, punta tutto sulla premialità. Ma il merito rischia di non «pagare» quando è il momento di andare in pensione. L'incremento della parte Variabile dello stipendio, infatti, passerà necessariamente da una riduzione di quella fissa, con effetti negativi sia sulla pensione sia sulla liquidazione. I più colpiti sono i dirigenti, per i quali il nuovo sistema prevede che, entro due tornate contrattuali, il trattamento accessorio collegato ai risultati debba essere pari almeno al 30% della retribuzione complessiva. Per questo, l'intero incremento delle risorse per il salario accessorio dovrà finanziare la retribuzione di risultato. È più che verosimile che gli aumenti contrattuali non saranno in grado di garantire tutta la quota del 30%; bisognerà quindi mettere mano alla ripartizione del fondo aumentando la quota destinata al risulta-

to e diminuendo quella per la posizione. La conferma del trattamento economico in godimento durante il rapporto di lavoro sarà garantita solo in caso di valutazione positiva. Ma, arrivati alla pensione, anche i dirigenti migliori rischiano un'amara sorpresa: la retribuzione di posizione determina la quota A mentre quella di risultato la sola quota B, che "pesa" meno sulla pensione. Anche la liquidazione sarà più povera, perché la sua base di calcolo è il solo trattamento fondamentale. Per chiarire meglio gli effetti si pensi a un dirigente di un ente locale con la retribuzione di posizione nella misura massima (44.013 euro), e una retribuzione di risultato di 2.524 euro corrispondente al 3% della retribuzione complessiva. Ipotizzando un incremento 'delle risorse accessorie dell'1,5% a ogni rinnovo contrattuale, dopo le due tornate la retribuzione di risultato sarà di 20.583 euro, con una posizione ridotta a 28479 euro.

Senza la manovra, il risultato sarebbe di 5.049 euro, a parità di retribuzione di posizione (per sterilizzare l'effetto inflattivo non è stato incrementato il tabellare). Se il dirigente fosse collocato a riposo a fine 2009, con 40 anni di anzianità maturebbe una pensione lorda annua di 72.128 euro e una liquidazione lorda di 179.506. Lo stesso dirigente, collocato a riposo a fine 2015, avrebbe pensione e liquidazione analoghe con le norme attuali: al contrario, premiando il merito a scapito della componente fissa, la pensione si riduce a 67.971 euro e la liquidazione a 146.366. Questi effetti svanirebbero se i premi fossero finanziati con risorse aggiuntive, ma l'ipotesi è solo teorica visto che il nuovo sistema non potrà comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Gli stessi effetti, anche se più contenuti, potranno interessare anche il personale non dirigente se, in sede di rinnovo contrattuale, verrà

spinta la parte accessoria collegata alle performance a scapito degli istituti stabili. Il rigido sistema di valutazione in tre fasce (25% del personale nella prima con il 50% delle risorse, 50% nella seconda con il rimanente 50% delle risorse e senza premio gli altri) è stato "temperato" rispetto alla versione originaria, consentendo maggiore flessibilità nella contrattazione decentrata. La prima fascia potrà andare da un minimo del 20% a un massimo del 30% dei dipendenti ma conserverà la quota del 50% delle risorse disponibili. Le altre due fasce potranno godere di maggiore elasticità sia in termini di percentuale di dipendenti che di produttività, ma sotto l'occhio vigile della funzione pubblica a cui dovranno essere inviate le deroghe.

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

PUBBLICO IMPIEGO – Le tre fasce. I voti servono anche per attribuire incarichi

Valutazioni impossibili da eludere

Con le prime letture della bozza di decreto attuativo della legge 15/2009 si è diffusa in molti enti la convinzione che il sistema di valutazione in tre fasce fosse "eludibile" assegnando a giro a tutti i dipendenti i voti migliori una volta ogni tre anni. In realtà, nella versione arrivata in Parlamento, la manovra non è attuabile. Oltre all'erogazione degli incentivi di produttività, anche l'attribuzione degli incarichi, sia dirigenziali sia di posizione organizzativa, e il salario accessorio per particolari responsabilità sono ricondotti (articolo 20) tra gli strumenti per il riconoscimento del merito. Per la scelta degli incaricati e dei responsabili non ci si potrà più basare su di una semplice valutazione intuitu personae, non soggetta finora a

particolare motivazione. Criterio per l'assegnazione è «la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione». Nelle amministrazioni che non adottino valutazioni verificabili e attestate dagli organismi indipendenti sarà vietato sia distribuire incentivi sia attribuire incarichi e responsabilità. La scelta tra i possibili candidati dovrà tenere conto delle risultanze della valutazione, quindi dell'inserimento nelle fasce previste dall'articolo 19. L'individuazione di un incaricato od un responsabile che non occupi un posto nella fascia alta di merito, a svantaggio di un collega collocato in una fascia superiore, comporterà l'insorgere di un contenzioso del lavoro e non sarà processualmente agevole "provare" la legittimità della scelta operata,

in assenza o in spregio delle risultanze della valutazione, sia pure fondata su requisiti acquisiti dal candidato al di fuori dell'Ente. Condizione per la legittimità del nuovo sistema sarà l'individuazione di un sistema oggettivo e condiviso di valutazione. Anche l'applicazione nella pratica di un sistema di valutazione di questo tipo sarà costretta ad obbedire all'oggettività e misurabilità, non cedendo alla facile tentazione di applicarlo con sistemi di rotazione dei dipendenti. L'essere ad anni alterni valutato diversamente non comporterà solo un danno economico temporaneo, consistente in un salario accessorio inferiore, ma condurrebbe inevitabilmente alla perdita di chance di poter conservare l'incarico ricevuto a tempo determinato, o altro di pari valore profes-

sionale, anche nel periodo successivo con un danno alla carriera di ben diversa importanza. E ciò, aprendo il varco ai contenziosi più sopra richiamati, impedirà il perfezionamento, tra tutti i soggetti coinvolti nel processo, di un tacito accordo per sterilizzare gli effetti e le conseguenze di un sistema di valutazione che punta alla crescita professionale e alla responsabilizzazione. L'elusione dei sistemi di valutazione, insomma, questa volta pare impossibile. A maggior ragione è consigliabile ridurre gli aspetti di rigidità ancora contenuti nell'attuale disciplina delle graduatorie dell'articolo 19, che appaiono suscettibili di determinare disparità di trattamento a fronte di prestazioni identiche.

Sylvia Kranz

CONTRATTO - I vincoli della concertazione

Sugli integrativi parola agli enti

LE PROMOZIONI/La formulazione del testo blocca l'istituto delle progressioni orizzontali nei limiti di risorse stabili già disponibili

C'era da aspettarselo. L'ipotesi di contratto di regioni ed enti locali firmata giovedì tiene alta l'attenzione sulla contrattazione integrativa decentrata. L'attuazione del federalismo fiscale, i problemi di certificazione da parte della Corte dei conti del precedente contratto e il continuo monitoraggio sul salario accessorio sfociato nella revisione del conto annuale hanno portato a rivedere il classico sistema di incremento del fondo produttività. Per evitare rischi di certificazione vengono posti a monte dei paletti per gli incrementi: rispetto del Patto nel triennio 2005-2007, rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale (senza differenze fra comuni sopra e sotto i 5mila abitanti), attivazione di sistemi di valutazione delle

prestazioni. Le percentuali di aumento sono suddivise in due scalini: l'uro del monte salari 2007 se il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non è superiore al 38%; l'1,5% dove il rapporto non è superiore al 31%; per questa seconda ipotesi però è anche necessario aver rispettato il patto nel 2008. Cambiano anche i termini usati dall'ipotesi. L'articolo 4 prevede infatti che agli enti locali «è riconosciuta, a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive». Le parti sindacali hanno già ritenuto che tale formulazione non dovrebbe creare problemi alla certificazione della Corte dei conti, che nella precedente tornata lamentava una quasi obbligatorietà degli aumenti. Anche perché, altra novità, gli incrementi sono a valere solo sulle risorse variabili, che sono di-

screzionali da parte delle amministrazioni. La natura variabile, inoltre, abbinata con la locuzione «a valere per» è sempre stata interpretata dall'Aran come possibile solo per l'anno indicato. Conseguenza immediata è che il nuovo contratto, pur non entrando nel merito del sistema delle progressioni orizzontali come invece aveva sollecitato il Governo nell'atto di indirizzo all'Aran, di fatto limita o meglio consolida l'istituto stesso della progressione nell'importo già presente di risorse stabili disponibili. Gli incrementi, afferma l'ipotesi, saranno comunque possibili nel rispetto del «vigente sistema di relazioni sindacali». Negli enti locali la costituzione del fondo è di competenza esclusiva dell'amministrazione, che la trasmetterà per informativa alle parti sindacali per la

successiva contrattazione. Non sembra quindi sostenibile che la quantificazione degli incrementi possa avvenire su richiesta (o addirittura sollecitazione) dei sindacati. Gli incrementi sono finalizzati all'incentivazione di qualità e produttività. Non viene tralasciata la questione delle assenze per malattia. Nella dichiarazione congiunta n. 2, l'ipotesi estende i casi in cui un dipendente è comunque da ritenersi in servizio ai fini dell'erogazione della produttività ovvero per le donazioni di midollo osseo, per le attività di volontariato, per tutti i congedi di maternità e parentali nonché per tutti i permessi dei cui alla legge 104/1992.

Gianluca Bertagna

INPDAP - Il chiarimento della Corte dei conti lombarda

Contributi prescritti in 5 anni

Anche i contributi previdenziali dovuti all'Inpdap sono soggetti al regime previsto dalla legge 335/95 (articolo 3, comma 9, lettera a), quindi si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui sorge l'obbligo di versamento per il datore di lavoro. A chiarirlo è la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia nel parere 65/2009. Nel rapporto contributivo si identificano due situazioni: il rapporto fra lavoratore e istituto di previdenza, che consiste nel diritto del dipendente a vedersi riconoscere ai fini pensionistici, il periodo lavorato, anche se il datore, obbligato, non ha versato i contributi. Il diritto è sancito dall'articolo 2116 del Codice civile, e non ha prescrizione (articolo 2934); in il rapporto fra amministrazione e Inpdap, che si esplica nell'obbligo del versamento dei contributi. L'obbligo (articolo 2115 del Codice civile) si estende alla quota a carico del dipendente. L'Inpdap ha sempre ribadito, verbalmente, che la prescrizione sarebbe decorsa una volta che ogni iscritto fosse stato messo a conoscenza della propria posizione. Pur essendo previsto dalla legge 335/95 e poi dalla legge 243/2004, i dipendenti pubblici non hanno mai ricevuto l'estratto conto previdenziale e quindi, per l'Inpdap, la prescrizione non sarebbe mai decorsa. A conferma, a tutt'oggi, le amministrazioni possono richiedere regolizzazioni contributive per periodi non assistiti dai versamenti previdenziali anche lontani temporalmente e tali richieste vengono evase. Con il chiarimento della Corte, non potranno più essere sistemate posizioni anteriori al quinquennio. Nel caso di liquidazione della pensione, nel servizio utile va comunque considerato tutto il periodo lavorato, e per il quale sussisteva l'obbligo contributivo, anche quando gli stessi contributi non sono stati versati. L'Inpdap liquida il trattamento di quiescenza e, nel limite della prescrizione, come sopra detto, recupera i contributi in capo all'ente. Oltre tale limite, l'istituto di previdenza richiede all'amministrazione il versamento di una somma pari al valore della corrispondente quota di pensione, ai sensi del regio decreto legge del 3 marzo 1938, n. 680.

**T.Grand.
M.Zamb.**

ANCI RISPONDE

Progettisti, no definitivo alla retroattività della stretta

Gli incentivi per progettazione interna hanno subito il susseguirsi repentino di norme che hanno ridotto la percentuale destinata al progettista dal 2 allo 0,5%, ripristinandola al 2 % per poi ridurla nuovamente. Ciò ha creato un problema interpretativo circa l'efficacia temporale del taglio: sul punto si sono pronunciati l'Economia e la Corte dei conti Lombardia giungendo a conclusioni opposte. La Corte dei conti, sezione Autonomie, è poi intervenuta con la delibera 7/2009 confermando la tesi della sezione regionale, sostenuta anche dall'Ance. Per la Corte l'incentivo non può essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo la somma, e su questa linea è intervenuta anche l'Avvocatura generale dello Stato. Quindi i compensi erogati dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima, evitano la riduzione.

La riduzione del compenso

È corretto ritenere che la percentuale dell'1,5%

dell'incentivo alla progettazione, non assegnabile ai tecnici, costituisce economia per il Comune considerato che l'articolo 92 comma 5 del Dlgs 163/2006 sembra far riferimento a diversa ipotesi? Nel quadro finanziario dell'opera dovrà essere prevista direttamente la percentuale dello 0,5% o deve ancora essere considerata la percentuale del 2% di cui solo lo 0,5% da distribuire ai tecnici? In merito al quesito posto si ritiene che la percentuale dell'1,5% che scaturisce dalla decurtazione operata dal comma 7 bis dell'articolo 61 della legge n. 133/2008 costituisce economia per l'Ente. Per quanto riguarda la destinazione di tale somma, atteso che chiaramente il legislatore stabilisce che per le amministrazioni locali essa non deve essere versata al Bilancio dello Stato, si ritiene che la riduzione della percentuale sia da considerarsi un'economia di spesa da rilevare già in sede di incarico al personale interno. In altre parole, all'interno del quadro economico dell'opera, dovrà essere prevista l'incentivazione ex articolo 92, comma 2, del Dlgs 163/2006 direttamente nella misura massima dello 0,5 per cento. Non corrisponderebbe ad economicità finanziaria la percentuale complessiva (2%), per rilevare solo in sede di rendiconto di gestione l'economia, peraltro spendibile - solo l'anno o gli anni successivi in sede di applicazione di avanzo di amministrazione.

Il piano del colore

Un Comune ha affidato a due dipendenti l'incarico di redigere il Piano del Colore. Il compenso è stato determinato attingendo all'incentivo previsto dall'articolo 91 del Codice dei contratti. Un consigliere nell'esaminare alcuni elaborati riportanti la firma di studi esterni alla p.a., ha eccepito l'illegittimità del comportamento adottato dagli incaricati dato che l'articolo 91, comma 3 del Dlgs 163/1996 evidenzia l'impossibilità di avvalersi del subappalto a meno che non si tratti di elaborati specialistici e di dettaglio, così come affermato nello specifico caso dai progettisti incaricati. Si chiede quali formalità gli stessi progettisti interni debbano rispettare in caso di affidamento in subappalto di elaborati specialistici e di dettaglio. Non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame l'articolo 91 del Codice contratti, dato che questa disposizione riguarda gli incarichi di progettazione di opere pubbliche, mentre nel caso in esame si tratta di un incarico di redazione di un atto di pianificazione. La fattispecie applicabile è l'articolo 92, comma 6 Dlgs 163/2006 e il Regolamento emanato dall'Amministrazione. Riteniamo quindi che da un lato non sussista un divieto di subappalto, e dall'altro i dipendenti abbiano diritto all'incentivo in relazione alle attività effettivamente espletate, tra le quali non rientrano quelle svolte da soggetti esterni.

Agostino Bultrini

Nella legge Alfano alcune semplificazioni che interessano i produttori di beni e servizi

Impresa in un giorno con la Dia

Dia immediata e certezza dei tempi di conclusione del procedimento; ma anche richieste danni alla p.a. in caso di ritardo: queste le microriforme apportate dalla legge sulla semplificazione che dovrebbero migliorare la vita alle imprese. Vediamo le novità in dettaglio.

Dia immediata. Chi inizia un'attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazioni di servizi potrà iniziare l'attività il giorno stesso della presentazione della denuncia di inizio attività. Viene infatti integrato il comma 2 dell'articolo 19 della legge 241/1990, aggiungendo che nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. In materia va anche ricordato che la riforma sottrae alla disciplina della dichiarazione di inizio attività gli atti e i procedimenti riguardanti l'asilo. **Conferenza dei servizi.** Sempre in materia di aspetti di snelli-

menti di attività della p.a. che possano interessare le imprese va menzionata la modifica alla disciplina della conferenza dei servizi (articolo 14 e seguenti della legge 241/1990). In particolare, si consente la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza. Per effetto delle modifiche, dunque, alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Inoltre alla conferenza stessa possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. Nel medesimo senso si segnala la modifica dell'art. 16 della legge n. 241 del 1990, concernente l'acquisizione di pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo: lo scopo è di contenere i tempi di conclusione della fase consultiva (con beneficio per le imprese interessate dal procedimento in

itiner). **Tempi del procedimento.** Viene ristabilito il termine di trenta giorni, quale termine generale, per la conclusione del procedimento amministrativo. C'è la possibilità di portarlo a 90 giorni per le amministrazioni statali. La riforma consente, poi, di arrivare a 180 giorni, ma solo se strettamente indispensabile e previo regolamento ad hoc. Deroghe a quest'ultimo termine sono ammesse solo per cittadinanza e immigrazione. Anche regioni ed enti locali devono adeguarsi al nuovo calendario e rivedere i propri regolamenti. I procedimenti, poi, non possono subire lungaggini in attesa di pareri o valutazioni tecniche. Se il parere da assumere è facoltativo l'amministrazione precedente deve proseguire l'iter; se il parere è obbligatorio, l'amministrazione precedente ha facoltà di proseguire. L'effettività del proseguimento dell'iter è assicurata dall'esonero (previsto) di responsabilità per il funzionario che prosegue il procedimento (risponde solo se non ha chiesto il parere). Il decorso del termine abilita l'impresa a presentare ricorso al Tar contro l'inerzia, anche senza previa diffida. Il decorso del termine massimo di conclusione del procedimento comporta il risarcimento del danno per il ritardo al cittadino. Il risarcimento deve essere chiesto con ricorso al Tar, da presentare nel ter-

mine di prescrizione del diritto (e cioè cinque anni). Peraltro il risarcimento del danno rischia di essere un miraggio: solo chi ha diritto all'accoglimento della sua istanza potrà avere risarcimento dalla p.a. che sfora i termini massimi del procedimento. Il nuovo articolo 2-bis alla legge 241/1990 dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: al cittadino e all'impresa spetta il risarcimento da mero ritardo, solo se la relativa istanza può essere accolta. Ma l'impresa, che subisce un ritardo dell'ente pubblico, troverà la strada in salita. Potrà aspirare al danno da ritardo solo se il danno è ingiusto, ma non può essere ingiusto il danno da ritardo se l'istanza non è accolta o comunque accoglibile. Si deve, infatti, tenere conto che quando i procedimenti sono di natura discrezionale o quando la normativa è molto complicata non è sempre facile pronosticare un esito sfavorevole alla propria istanza. Cioché l'impresa incolpevole potrebbe trovarsi con un diniego in ritardo e senza poter rivendicare nulla. Inoltre il ritardo deve essere doloso o colposo.

Antonio Ciccia

ITALIA OGGI – pag.7

Rischia una parte del salario (e sanzioni) il funzionario che sfora i termini dei procedimenti

La p.a. taglia i tempi, oppure gli stipendi

Tempo contato al funzionario pubblico. Deve lavorare rispettando il termine massimo di conclusione del procedimento, altrimenti può perdere salario di produttività e potrebbe rischiare anche sanzioni disciplinari. Questa la novità più eclatante per la pubblica amministrazione portata dalla legge sulla semplificazione. L'obiettivo è la certezza dei tempi di conclusione del procedimento. L'articolo 7 della legge Alfano rinnova la legge n. 241 del 1990, recante le norme generali che regolano l'attività amministrativa, al fine principale di ridurre e conferire maggiore certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti. Si stabilisce una scaletta che parte da novanta giorni e arriva al limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla nuova disciplina. Sono però fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle norme in materia ambientale. Nei casi in cui non è previsto un termine diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di trenta giorni. Il termine può essere portato a novanta con regolamenti ad hoc. Peraltro nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi

pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, si deve procedere anche qui con apposito regolamento. I tempi non possono comunque superare i 180 giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. I termini per la conclusione della procedura decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se ad iniziativa di parte. I termini massimi del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si deve applicare in tali casi lo strumento della conferenza dei servizi. Inoltre, a meno che ricorrano i casi di silenzio assenso, decorsi i tempi per la conclusione del procedimento, il cittadino può presentare al ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, anche

senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini. Il giudice amministrativo ha un grosso potere: può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. Sforare il termine massimo di conclusione del procedimento avrà conseguenze immediate per i dirigenti amministrativi. Il decorso del termine massimo espone i dirigenti/responsabili a responsabilità, se non altro disciplinare. Comunque se ne tiene conto per la retribuzione di risultato, sia in senso premiale, sia in senso sanzionatorio (in merito dovranno essere emanate indirizzi ministeriali). Nella stessa ottica meritocratica è da collocare la disposizione che obbliga a pubblicare sul sito internet retribuzioni, curriculum, e-mail e telefono dei dirigenti, dei segretari comunali e provinciali. Altra novità è rappresentata dal rilievo dato alle best practice pubbliche. Individuare buone prassi non solo migliora la vita ai cittadini, ma è di beneficio ai dirigenti, che verranno favorevolmente valutati in base alla predisposizione di miglioramenti qualitativi nella gestione dei

servizi. Saranno da monitorare i tempi medi di pagamento e di conclusione dei procedimenti (le relative notizie vanno pubblicate sul sito internet). Lo svecchiamento dell'attività della p.a. passa anche attraverso l'abbandono dell'albo pretorio cartaceo. Dal 1° gennaio 2010 i provvedimenti amministrativi si pubblicheranno sul sito dell'ente e non più in forma cartacea e cesserà l'effetto di pubblicità legale per il cartaceo. Nella stessa ottica è prevista la obbligatoria attivazione di e-mail per i cittadini. Tutti gli enti pubblici possono assegnare un indirizzo e-mail ai cittadini per comunicazioni ufficiali e dal 30 giugno 2009 nella home page dei siti delle p.a. ci deve essere un indirizzo per contatti con il cittadino. Uno svecchiamento della p.a. potrà derivare Processo amministrativo. Il processo davanti a Tar e Consiglio di stato va svecchiato. Prevista, con una delega al governo, la riscrittura dei casi di giurisdizione di merito, ma soprattutto l'allargamento dello spazio d'azione del magistrato amministrativo a giudizi di accertamento e di condanna effettivamente utili per il cittadino (non solo formali annullamenti dei provvedimenti). Prevista anche una contrazione dei tempi.

Le nuove frontiere della politica sociale contro la recessione

L'immondizia paga l'assegno ai disoccupati

Sul Rubicone dove una volta si cominciavano le guerre civili adesso si sperimenta il possibile futuro dello Stato sociale. Di fronte alla crisi economica che spazza la finanza locale come quella centrale, il piccolo Comune di Sogliano al Rubicone (provincia di Forlì e Cesena) ha deciso di provare una via innovativa per provvedere ai suoi cittadini che restano senza lavoro: stipulerà una polizza assicurativa anti-disoccupazione per garantire un reddito minimo ai residenti. Se l'esperimento avrà successo potrebbe fare da battistrada a molti analoghi, in altri Comuni italiani; una via nuova per coprire le esigenze sociali di base. Come ulteriore curiosità c'è la maniera in cui sarà finanziata questa iniziativa: il territorio di Sogliano ospita una discarica modello che rende molto (11 milioni di euro di utili all'anno) e i cui profitti saranno in parte dirottati alla stipula delle polizze. Come dire: la spazzatura pagherà i sussidi di disoccupazione. Il sindaco Enzo Baldazzi tiene a far

notare che novità non è sinonimo di velleità o di improvvisazione naïf; se l'esperimento della polizza è una primizia per l'Italia, ha già delle esperienze a cui ispirarsi in America, quindi è provato che l'idea può funzionare. Lo stesso primo cittadino se ne è accertato incontrando all'estero amministratori comunali di vari Paesi, alla ricerca di vie nuove per affrontare le sfide; e quest'idea dell'assicurazione anti-disoccupazione lo ha convinto. Un po' di dettagli. La copertura a cui si pensa non è enorme: come ipotesi di base si punta a 400 euro al mese a persona per la durata di un anno. Da un punto di vista tecnico la natura assicurativa del contratto si sostanzia nella copertura delle perdite pecuniarie che il lavoratore a tempo indeterminato subisce in conseguenza del licenziamento. Simona Sambini, responsabile dei servizi economici e finanziari del Comune e del coordinamento economico del progetto, spiega che «anziché dare contributi ai nostri cittadini in difficoltà tramite fondi

accantonati abbiamo pensato che il sistema assicurativo può essere più efficiente». Trattative sono in corso sia con l'Ania, che federa le compagnie assicurative, sia con singole società del settore, e a Sogliano sono sicuri di concludere. Ma di preciso chi sarà assicurato? E come si eviteranno gli abusi? La copertura riguarderà tutti i lavoratori dipendenti residenti nel Comune, e il contributo economico andrà a sostegno dei soli lavoratori licenziati, non dei cassintegrati e nemmeno dei già disoccupati, né dei disoccupati cronici o di lungo periodo. Il sistema può funzionare anche perché a Sogliano sul Rubicone ci sono solo tremila abitanti, di cui appena qualche centinaio rientrerà nella categoria degli assicurati. Siccome in paese ci si conosce un po' tutti, sarà facile individuare eventuale eventuali furbi che intascassero il sussidio senza meritarlo. «E poi anche le assicurazioni stanno attente a non farsi imbrogliare», dice la Sambini. Naturalmente, questo mette dei limiti alla possibilità di e-

stendere l'esperienza: la si potrà replicare in altre comunità dove ci sono un buon livello etico e la possibilità di un certo controllo sociale, non certo dove la filosofia di vita imperante è fregare la pubblica amministrazione ogni volta che si può e dove la mano pubblica non sa o non vuole esercitare alcun controllo. L'indennizzo assicurativo andrà a sostituire altre forme di previdenza previste dal Comune di Sogliano ma (ovviamente) non sostituirà le obbligazioni e le prestazioni che, in caso di licenziamento, restano a carico del datore di lavoro, dell'Inps o di altri enti di natura pubblica o privata; opererà invece in via integrativa. In chiusura, «tengo a precisare - dice il sindaco Enzo Baldazzi - che la mia non è un'iniziativa elettorale. Le elezioni qui a Sogliano sul Rubicone ci saranno soltanto fra due anni, nel 2011».

Luigi Grassia